



Milano, 15 febbraio 2021

CIRCOLARE N° 3/2021

Oggetto: INPS – Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335 e Gestione artigiani e commercianti

1. INPS – Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 8/8/1995 n. 335 – massimale contributivo ed aliquote per l’anno 2021

Con la **Circolare n. 12 del 5 febbraio 2021**, l’INPS ha comunicato i valori aggiornati per il 2021 dei minimali e massimali di contribuzione e delle aliquote contributive dovute dai lavoratori iscritti alla gestione separata. La disciplina riguarda sia i collaboratori che figure assimilate iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per i quali l’aliquota è prevista nella misura del 33%, che i lavoratori autonomi senza cassa, per i quali l’aliquota è fissata nella misura del 25%. Le aliquote sono sostanzialmente confermate, mentre aumentano minimali e massimali di contribuzione.

1.1. Massimale contributivo

L’INPS ha determinato in Euro 103.055,00, invariato rispetto all’anno 2020, il massimale contributivo per l’anno **2021** ai fini della gestione separata in oggetto.

Si rammenta che tale massimale era determinato:

- in Euro 103.055,00 per l’anno 2020;
- in Euro 102.543,00 per l’anno 2019;
- in Euro 101.427,00 per l’anno 2018;
- in Euro 100.324,00 per l’anno 2017;
- in Euro 103.324,00 per l’anno 2016;
- in Euro 103.324,00 per l’anno 2015;
- in Euro 100.123,00 per l’anno 2014;
- in Euro 99.034,00 per l’anno 2013;
- in Euro 96.149,00 per l’anno 2012;
- in Euro 93.622,00 per l’anno 2011;
- in Euro 92.147,00 per l’anno 2010;
- in Euro 91.507,00 per l’anno 2009;
- in Euro 88.669,00 per l’anno 2008;
- in Euro 87.187,00 per l’anno 2007;

- in Euro 85.478,00 per l'anno 2006;
- in Euro 84.049,00 per l'anno 2005;
- in Euro 82.401,00 per l'anno 2004;
- in Euro 80.391,00 per l'anno 2003;
- in Euro 78.507,00 per l'anno 2002;
- in Lire 148.014.000 per l'anno 2001;
- in Lire 144.263.000 per l'anno 2000;
- in Lire 141.991.000 per l'anno 1999;
- in Lire 139.480.000 per l'anno 1998;
- in Lire 137.148.000 per l'anno 1997;
- in Lire 132.000.000 per l'anno 1996.

1.2. Aliquote contributive

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2021, invariate rispetto all'anno 2020, sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,98% (25% IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva+ 0,26 Iscro)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	34,23% (33% IVS + 0,72 + 0,51 aliquota aggiuntiva)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	33,72% (33% IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Con riferimento ai professionisti iscritti alla Gestione separata non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, si segnala l'aumento dell'aliquota dello 0,26% per l'anno 2021, previsto dalla Legge di bilancio 2021 (all'art. 1 comma 398 della L. 178/2020), con la finalità di finanziare l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Si consideri in proposito che l'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012 n. 92, ha fissato, a partire dall'anno 2018, nella misura del 33% l'aliquota contributiva per i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

A tale valore si aggiunge quello dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51%, introdotta dall'art. 7 della L. 81/2017 per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, nonché l'ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla maternità.

2. INPS – Gestione IVS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 1, legge 2 agosto 1990 n. 233. Massimale contributivo ed aliquote per l'anno 2021

Nella **Circolare n. 17 del 09 febbraio 2021**, l'INPS ha confermato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2021 per gli artigiani ed esercenti attività commerciali a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2019-dicembre 2019 ed il periodo gennaio 2020-dicembre 2020, accertata nella misura del -0,3%. La circolare determina, inoltre, le aliquote da applicare sul reddito minimale, l'importo massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS e definisce modalità e termini di pagamento degli importi dovuti. Restano confermate le date di pagamento delle rate contributive trimestrali.

2.1. Contribuzione

L'INPS ha determinato i massimali di reddito annuo entro i quali sono dovuti i contributi IVS dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Si rammenta che con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e la legge 20 maggio 1997, n. 133, l'INPS ha esteso anche ai soci di Srl e Sas, l'obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale di artigiani e commercianti.

Tale obbligo contributivo riguarda:

- I soci di Srl che svolgono attività commerciale;
- I soci unici di Srl;
- I soci accomandatari di società in accomandita semplice che svolgono attività artigiana.

Con riferimento alle aliquote di contribuzione, per l'anno 2021, trova conferma il valore dell'aliquota base raggiunto nel 2018 fissato al 24% e soggetto a specifici incrementi o riduzioni in base all'art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2021, sono pari alla misura del 24%.

Resta invariata la riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti da iscritti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto (art. 59 comma 15 della L. 449/97).

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo

1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. La legge di Bilancio 2019 (art. 1 comma 284 della L. 145/2018) ha reso strutturale il predetto indennizzo, stabilizzando l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale misura. Si aggiunge che la Legge di bilancio 2021 (all'art. 1 comma 398 della L. 178/2020) ha disposto l'incremento dell'aliquota aggiuntiva dallo 0,09% allo 0,48% a partire dal 1° gennaio 2020.

Infine è dovuto, per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

2.2. Minimale imponibile sul reddito annuo

I valori retributivi, sui quali sono applicate le aliquote sul reddito minimo annuo, sono calcolati tenendo conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 2019/2020, caratterizzata da un decremento dello 0,3%.

Di conseguenza, per l'anno 2021, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.953,00, invariato rispetto all'anno precedente.

I limiti riferiti al massimale di reddito imponibile per l'anno 2021, si differenziano in relazione alla data di decorrenza dell'iscrizione alla predetta Gestione IVS.

Pertanto, le aliquote per l'anno 2021 risultano come segue:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	24%	24,09%
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	22,35%	22,44%

La riduzione contributiva al 22,35% (artigiani) e 22,44% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Di conseguenza il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta così suddiviso:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 3.572,94 (3.565,50 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.587,29 (3.579,85 IVS + 7,44 maternità)

2.3. Massimale imponibile sul reddito annuo

I limiti riferiti al massimale di reddito imponibile per l'anno 2021, si differenziano in relazione alla data di decorrenza dell'iscrizione alla predetta Gestione IVS.

Con riferimento ai soggetti iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996, il massimale di reddito annuo (2021), entro il quale sono dovuti i contributi IVS, è pari ad Euro 78.965,00 mentre,

con riferimento ai soggetti iscritti con decorrenza primo gennaio 1996, o successiva, tale massimale annuo è fissato in Euro 103.055,00.

2.4. Contributo massimo dovuto

Il contributo previdenziale IVS massimo dovuto risulta così determinato:

lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 19.267,46	€ 19.338,53
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 17.964,54	€ 18.035,61

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva		
	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 25.289,96	€ 25.382,71
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 23.589,55	€ 23.682,30

2.5. Termini e modalità di versamento

I contributi dovranno essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze:

- **17 maggio 2021,**
- **20 agosto 2021,**
- **16 novembre 2021**
- **16 febbraio 2022,**

per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2020/primo acconto 2021 e secondo acconto 2021, con riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale.

* * *

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

<http://www.besassociati.it/circolari/>